



COMUNE DI FONTANIVA

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL' ART. 18 DELLA LEGGE 109 DELL' 11.02.1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è realizzato sulla base di quanto prevede il comma 1 bis dell' art. 18 della legge 11.02.1994, n. 109 come modificato dall' art. 6 della legge 127 del 15.05.1997 e successive modificazioni, e così' come sostituito dall' art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Lo scopo del presente regolamento è quello di definire l' entità ed il criterio di ripartizione del fondo interno costituito a termini delle leggi succitate.

Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall' art. 2 qualora prestate in tutto o in parte dall' Ufficio Tecnico Comunale.

Art.2 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento descritto dall' art. 2 della Legge 109/94; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte all' art. 16, commi 3, 4 e 5 della citata legge.

Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponde ai criteri di ragionevolezza, economicità ed efficacia, questi due livelli possono essere congiunti in un unico livello di progettazione successivo al preliminare.

Tale facoltà spetta al responsabile del procedimento ai sensi dell' art. 16, comma 2° della Legge 109/94 e deve essere prevista e giustificata al momento della approvazione del progetto preliminare.

Per atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva si intendono: piano regolatore generale, piani di lottizzazione, piani di recupero, piani particolareggiati, piani per insediamenti produttivi, piani di gara per l' edilizia economico-popolare ed altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante od in deroga a questi ultimi.

Nelle prestazioni disciplinate dal presente regolamento rientrano anche le varianti ai progetti di lavori ed agli atti di pianificazione purchè debitamente giustificate ed autorizzate.

Art. 3 - COSTITUZIONE ED ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE

L' 1,5 % massimo del costo preventivato di ogni singola opera pubblica o di un lavoro, verrà destinato al responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale, che assume altresì la veste di Coordinatore unico, il quale provvederà alla ripartizione fra i soggetti che hanno redatto il progetto o partecipato e collaborato ad altro titolo alla realizzazione dell' opera medesima.

Se il responsabile del procedimento partecipa alla stesura del progetto quale tecnico, sarà il Segretario Comunale a determinare le competenze professionali e le eventuali collaborazioni per la stesura del progetto. Il responsabile del procedimento potrà inoltre determinare se l' espletamento dell' incarico



COMUNE DI FONTANIVA

PROVINCIA DI PADOVA

professionale debba avvenire in orario di lavoro o al di fuori di esso. In quest' ultimo caso sarà necessario timbrare il cartellino per individuare a consultivo la percentuale di partecipazione onde procedere alla liquidazione, fermo restando la non possibilità del recupero o della liquidazione delle ore effettivamente prestate al di fuori dell' orario di servizio.

Resta inteso che l' assegnazione degli incarichi professionali a tecnici interni se non previsti nel programma OO.PP. od in altri atti fondamentali ed a progettisti esterni, rimane di competenza della Giunta Comunale.

Il fondo viene costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio il cui ammontare viene stabilito all' inizio dell' anno sulla base del costo complessivo delle opere i cui piani, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi verranno redatti dagli Uffici Comunali. Il programma di opere pubbliche potrà indicare espressamente se l' opera viene progettata dall' Ufficio tecnico o se viene utilizzato progettista esterno, nel rispetto della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l' opera pubblica da progettare all' interno dell' Ufficio sia stata prevista nel programma di OO.PP. , per l' affidamento dell' incarico sarà sufficiente un atto del Sindaco contenente la indicazione del termine entro il quale le fasi del progetto debbono essere realizzate e la determinazione del responsabile del procedimento. Quest' ultimo all' atto del conferimento dell' incarico dovrà individuare il tecnico od i tecnici che assumono la responsabilità professionale, nonché tutti gli altri collaboratori necessari per la stesura del progetto e la tipologia dei lavori da realizzare.

Qualora l' Ufficio avesse già partecipato alla redazione di opere pubbliche, in data successiva alla legge 11.02.1994 - n. 109, il presente regolamento sarà applicato anche alle stesse , in modo da riconoscere al personale preposto il trattamento economico, nella misura pari all' **1%** del costo preventivato dell' opera pubblica.

La ripartizione e la liquidazione delle predette somme, è effettuata successivamente alla approvazione del progetto o alla adozione dello atto di pianificazione.

Quindi gli importi dovuti vengono corrisposti con la prima retribuzione utile successiva alla esecutività della determinazione di cui al precedente comma.

Il 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale , particolareggiata od esecutiva, verrà assegnato al responsabile della progettazione rispettivamente " generale ", "particolareggiata", oppure " esecutiva ", che sottoscriverà il progetto.

La progettazione di tipo urbanistico verrà effettuata dal Capo Servizi Tecnici, mentre ogni altro tipo di progettazione attuativa (particolareggiata oppure esecutiva) conseguente alla progettazione generale, verrà effettuata, fatti salvi gli incarichi esterni, dall' Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 4 RIPARTIZIONE DEL FONDO

La ripartizione del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali ed alle percentuali di partecipazione, è effettuata a consultivo dal responsabile del procedimento o dal Segretario Comunale sentiti i dipendenti interessati; se non viene effettuata detta ripartizione trova applicazione la seguente suddivisione :

- Coordinatore e/o responsabile del procedimento sino al 15%,
- Tecnico o tecnici che firmano il progetto dal 65 % al 85 %,
- Eventuali collaboratori sino al 20 %.



COMUNE DI FONTANIVA

PROVINCIA DI PADOVA

Qualora all' Ufficio Tecnico Comunale si affidato uno solo dei livelli di progettazione , la quota da calcolare sulla progettazione effettuata è la seguente:

- a) solo progetto preliminare 0,20
- b) solo progetto definitivo 0,60
- c) solo progetto esecutivo 0,80
- d) solo progetto definitivo ed esecutivo 0,90

Nel caso in cui il progetto definitivo, per le motivazioni citate all' art. 2 non venga redatto, la percentuale dell' 1,5 % del fondo comprenderà esclusivamente il progetto preliminare e quello esecutivo.

La ripartizione del fondo per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

- 20% al responsabile del procedimento,
- 60% al tecnico o tecnici che sottoscrivono l' atto e il restante
- 20 % per gli altri collaboratori.

Art. 5 TERMINI E PENALITA'

Qualora la prestazione professionale ritardi di oltre 15 giorni dal termine stabilito con l' atto di incarico senza giustificato motivo, l' Amministrazione Comunale potrà determinare una penale caso per caso, che non superi il 15% dell' importo attribuibile all' Ufficio.

Nel caso in cui, invece, via siano degli inesatti adempimenti delle prestazioni o errori tecnici nella stesura della progettazione affidata, il fondo potrà essere ridotto sino ad un massimo del 30 % che sarà valutato caso per caso in relazione alla gravità dell' inadempimento.

Art. 6 LIQUIDAZIONE DEL FONDO

Con la delibera di approvazione del progetto o del piano, la Giunta od il Consiglio Comunale prende espressamente atto che la quota parte del fondo relativa al progetto viene liquidata agli aventi diritto , dando atto che provvederà il capo settore economico-finanziario con propria determinazione sulla base delle percentuali stabilite dal responsabile del procedimento o dal Segretario Comunale.

Art. 7 DISPOSIZIONI VARIE

Il progetto sottoscritto dal tecnico o dai tecnici dell' Ufficio Comunale rimane nella disponibilità della Amministrazione Comunale, che potrà usarlo a propria discrezione per le finalità pubbliche perseguite al momento dell' incarico.

Tutte le spese occorrenti alla redazione di progetti e dei piani sono a carico dell' Amministrazione . Sono parimenti a carico dell' Ente gli oneri per l' iscrizione agli ordini o collegi professionali di appartenenza , ai sensi dell' art. 17, 3° comma della citata legge, nonché gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali se compatibili con l' emanando regolamento.

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE ED APPLICABILITA'

Il regolamento si applica anche alle fasi procedurali, non ancora concluse ed alla progettazione di opere pubbliche avvenute in data successiva alla legge 11.02.1994, n. 109; in quest' ultimo caso applicando la percentuale dell' 1 % sull' importo progettuale a base di gara.

Lo stesso entra in vigore con la sua pubblicazione all' albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e successivi all' adozione della deliberazione di approvazione.



UFFICIO TECNICO
Comm. Fontaniva Guido
[Signature]